

Roma 04.05.2020

Prot.n. 259/2020

**Oggetto: Covid-19 – Criteri per il monitoraggio del rischio sanitario connesso al passaggio alla fase 2**

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni, Vi comuniciamo che con decreto del 30 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02.05.2020, che alleghiamo per pronto riferimento, il Ministero della Salute ha adottato i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario connesso al passaggio alla c.d. fase 2A (Cfr. All'allegato 10 del DPCM 26/4/2020). L'obiettivo è quello di porre in essere un sistema di accertamento diagnostico, di monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus e del progressivo impatto sui servizi sanitari.

Specifica infatti il provvedimento che, allo stato attuale dell'epidemia, il consolidamento di una nuova fase, caratterizzata da iniziative di allentamento del lockdown e dalla loro progressiva estensione, può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell'andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale.

**Il monitoraggio comprenderà i seguenti indicatori:**

- indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio (Cfr. Tabella 1, allegata al decreto);
- indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti (Cfr. Tabella 2 allegata al decreto);
- indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari (Cfr. Tabella 3 allegata al decreto).

Tra i criteri da valutare per la fase di transizione nella gestione Covid-19 in Italia sono stati individuati i seguenti:

- a) mantenimento di un numero di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2 stabile ovvero un aumento limitato nel numero di casi nel tempo e nello spazio, che possa essere indagato in modo adeguato e contenibile con misure di controllo locali;
- b) mantenimento o riduzione del numero di casi di trasmissione in strutture che ospitano popolazioni vulnerabili (cluster in ospedali, RSA, altre strutture assistenziali, case di riposo ecc.) e assenza di segnali di sovraccarico dei servizi sanitari.

Le soglie definite negli indicatori proposti sono volte a monitorare il mantenimento di questi criteri. Sono inoltre identificati valori di allerta che devono portare ad una valutazione del rischio congiuntamente nazionale e della/e Regioni/PP.AA. interessate, per decidere se le condizioni siano tali da richiedere una revisione delle misure adottate/da adottare ed eventualmente anche della fase di gestione dell'epidemia.

Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Tale disposizione prevede che nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

**ASSOCOSTIERI**  
**Il Direttore Generale**

**Avv. Dario Soria**  
